

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1326 del 06/03/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE E SFALCIO ARGINI COMUNI: ARGENTA (FE) E MOLINELLA (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA SANGUIN ANTERO CODICE PRATICA N. BO11T0049/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1383 del 05/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE E SFALCIO ARGINI

COMUNI: ARGENTA (FE) E MOLINELLA (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA SANGUIN ANTERO

CODICE PRATICA N. BO11T0049/23RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al protocollo n.PG/2023/175437 del 16/10/2023 pratica n.BO11T0049/23RN presentata dall'Azienda Agricola Sanguin Antero P.IVA 02842021202 con sede legale in Comune di Molinella (BO) via Morgone n. 6 nella persona del titolare, con cui viene richiesto il rinnovo senza varianti

di concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il corso d'acqua Fiume Reno sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta (FE) al foglio 66 mappali 2,3,5,10,26,27,28 e Comune di Molinella(BO) al foglio 31 mappali 1,2,3,4,5,6; Foglio 32 mappali 1,2,3,7; Foglio 33 mappali 1,2,3; Foglio 37 mappali 1,2,3; Foglio 38 mappali 1,2,3; Foglio 43 mappali 1/p,2/p,3/p, ad uso coltivazioni agricole per una superficie di 32,0528 Ha e sfalcio argini per una superficie di 19,2251 Ha per un totale di 51,2779 Ha, rilasciata con determinazione di ARPAE n.5728 del 07/11/2018 (pratica BO11T0049/17RN01) con scadenza il 31/12/2023;

Dato atto della dichiarazione del titolare di concessione della corrispondenza delle opere, della tipologia e delle modalità di occupazione a quanto concesso e il rispetto delle prescrizioni della concessione oggetto di rinnovo, allegata all'istanza;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini e a campagna", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 325 in data 22/11/2023 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della mancata trasmissione da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 14/11/2023 con prot.PG/2023/193088, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n. 5728 del 07/11/2018 oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Preso atto del parere del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita', acquisita agli atti in data 16/11/2023 con prot. n. PG/2023/194859, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, che è espresso in senso

favorevole con specifiche condizioni d'obbligo, ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2024 di € 4.876,22= di cui è dovuto l'importo di € **4.830,05=**;
- adeguamento del deposito cauzionale per € **741,22=**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 01/03/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/41110 del 01/03/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Sanguin Antero C.F.SNGNTR63T26A191M P.IVA 02842021202 con sede legale in Comune di Molinella (BO) via Morgone n. 6 nella persona del titolare, il rinnovo senza varianti di concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il corso d'acqua Fiume Reno sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta (FE) al foglio 66 mappali 2,3,5,10,26,27,28 e Comune di Molinella(BO) al foglio 31 mappali 1,2,3,4,5,6; Foglio 32 mappali 1,2,3,7; Foglio 33 mappali 1,2,3; Foglio 37 mappali 1,2,3; Foglio 38 mappali 1,2,3; Foglio 43 mappali 1/p,2/p,3/p, ad uso coltivazioni agricole per una superficie di 32,0528 Ha e sfalcio argini per una superficie di 19,2251 Ha per un totale di 51,2779 Ha, rilasciata con determinazione di ARPAE n.5728 del 07/11/2018 (pratica BO11T0049/17RN01);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 5728 del 07/11/2018 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni d'obbligo inerenti l'occupazione dell'area ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto", da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nella valutazione di incidenza del Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna acquisito agli atti con prot n. PG/2023/187946 del 06/11/2023 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, allegata al presente atto e che tale parere costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (allegato 1);

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini e a campagna", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 4.876,22= per l'anno 2024**, di cui è dovuto l'importo di € 4.830,05=, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

7) **di stabilire** che il canone di cui al punto precedente è soggetto a rideterminazione **dall'annualità 2025** in **€ 8.006,32=** fermo restando l'eventuale rivalutazione ISTAT, essendo superato il periodo transitorio di tre anni come previsto dal punto 11 del dispositivo D.G.R 1717/2021;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo

l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **4.842,32=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 4.135,00=, in ragione degli aggiornamenti del canone per un importo aggiuntivo di € 741,22= è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi degli art. 2 e 5, d.P.R. 131/1986. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile,

- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area
Biodiversita',

per gli aspetti di competenza;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Agricola Sanguin Antero C.F.SNGNTR63T26A191M P.IVA 02842021202 con sede legale in Comune di Molinella (BO) via Morgone n. 6 nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda destra

Comuni: Argenta (FE) al foglio 66 mappali 2,3,5,10,26,27,28 e Molinella(BO) al foglio 31 mappali 1,2,3,4,5,6; Foglio 32 mappali 1,2,3,7; Foglio 33 mappali 1,2,3; Foglio 37 mappali 1,2,3; Foglio 38 mappali 1,2,3; Foglio 43 mappali 1/p,2/p,3/p

Concessione per: coltivazioni agricole per una superficie di 32,0528 Ha e sfalcio argini per una superficie di 19,2251 Ha per un totale di 51,2779 Ha

Pratica n. BO11T0049/23RN

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre

Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto al rispetto delle specifiche condizioni d'obbligo da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel parere del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna inerenti l'occupazione dell'area ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Tragheto", e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**);

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione Arpae n.5728 del 07/11/2018 (pratica BO11T0049/17RN01);



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE

AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO

REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML

Egr. sig.
Sanguin Antero
PEC: antero.sanguin@pec-ingegneri.it

Spett. le
Arpae
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità Demanio Idrico
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto: Domanda di rinnovo concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole e sfalcio argini sulla sponda destra del Fiume Reno, nei Comuni di Argenta(FE) e di Molinella (BO), nell'area rete Natura 2000 ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto".

Richiedente: Sig. Sanguin Antero.

Procedimento: BO11T0049/23RN

Parere.

In riferimento all'istanza di cui in oggetto, acquisita agli atti di questo Settore al prot. PG. n. 1099929 del 06/11/2023, si comunica che a partire dal 1 settembre '23 è entrata in vigore la nuova Direttiva regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (V.inc.A).

Tale Direttiva è comprensiva anche dell'Elenco degli interventi di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna, approvato con determina dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023.

Con la presente si comunica che la tipologia di intervento proposto rientra tra quelle ricomprese nel suddetto Elenco ed è pertanto considerato "attività libera" e non richiede l'effettuazione della pre-valutazione a condizione di rispettare durante l'esecuzione delle lavorazioni le seguenti Condizioni d'Obbligo indicate per la specifica tipologia di intervento:

- *è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo;*
- *è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua;*

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



- *non sia effettuato lo sfalcio dal 15 marzo al 15 luglio; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno;*
- *lo sfalcio interessi una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile sfalciare/trinciare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non sfalciata/trinciata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio e lo sfalcio/trinciatura può interessare entrambe le sponde;*
- *non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo;*
- *non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;*
- *l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
- *al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.*

Si specifica che se non ritenete di rispettare tali Condizioni d'obbligo sarà necessario avviare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_prevalutata_Sanguin Antero e Arpae BO_BO11T0049_23RN_Argenta e Molinella_2023.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.